



Informativa n. 02/IDS/2023

Venezia, 20 giugno 2023

Nel periodo dal **01.07.2023** al **15.07.2023** i gestori delle strutture ricettive dovranno comunicare al Comune i pernottamenti registrati nel **II trimestre 2023** ed effettuare il relativo versamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI PERNOTTAMENTI

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune il numero di pernottamenti registrati nel trimestre di riferimento mediante il [Portale dell'Imposta di Soggiorno](#).

I dati richiesti sono:

- ✓ numero dei **pernottamenti imponibili**: pernottamenti fino a 5 notti consecutive, soggetti a tariffa intera e ridotta
- ✓ numero dei **pernottamenti esenti** dal pagamento dell'imposta: pernottamenti indicati nell'art. 4 del [regolamento](#)
- ✓ numero dei **pernottamenti esclusi**: pernottamenti oltre le 5 notti

Il gestore è tenuto a verificare la correttezza dei dati comunicati al Comune.

VERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Portale, sulla base dei dati inseriti dal gestore, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà l'importo atteso dell'imposta da versare al Comune.

Il gestore della struttura ricettiva versa al Comune l'imposta mediante **sistema PagoPA**.

COMUNICAZIONI

Dal 01.01.2023 il **versamento dell'imposta di soggiorno** potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema **PagoPA**.

Il **30.06.2023** scade il termine per la presentazione della dichiarazione ministeriale per l'anno d'imposta 2022 (art. 180 d.l. 19.05.2020, n. 34).

La presentazione della dichiarazione avviene esclusivamente in via telematica accedendo all'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili nel sito web del [Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze](#).

NOTE OPERATIVE

Ai fini della comunicazione dei pernottamenti del **II trimestre 2023**

- devono essere comunicati tutti i **pernottamenti** registrati **dal 01.04.2023 al 30.06.2023** (compresi quelli cominciati la sera del 30 giugno 2023) secondo il criterio temporale;

- nel form di comunicazione on line per il II trimestre 2023 il gestore dovrà compilare per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti, esenti, esclusi;

- ai fini dell'applicazione della tariffa per l'imposta di soggiorno i mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO rientrano nel periodo di alta stagione;

- il gestore è tenuto ad inviare la comunicazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare.

Le comunicazioni dei pernottamenti inoltrate tramite il Portale dell'Imposta di Soggiorno, per essere acquisite dal Comune, **devono essere protocollate**: non è quindi sufficiente salvarle nella banca dati; il gestore, una volta validati i dati inseriti, deve cliccare su "**Invia e Protocolla la comunicazione**".

Le comunicazioni non protocollate verranno periodicamente cancellate dalla banca dati in quanto considerate prove, errori o bozze.

Ai fini dell'imposta di soggiorno, mediante il Portale IDS dovranno essere comunicate le modifiche riguardanti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.) e le variazioni inerenti le strutture gestite.

Nel caso di modifiche che interessano la struttura ferma restando la tipologia ricettiva, la nuova tariffa verrà applicata dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.

Nel caso in cui la modifica della struttura riguardi la tipologia, la nuova tariffa avrà decorrenza dalla data di variazione.

Esempi:

- variazione della classificazione all'interno della stessa tipologia ricettiva (ad esempio, la modifica delle stelle all'interno della tipologia alberghiera): nuova tariffa dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.

- variazione della tipologia di classificazione (ad esempio, da unità abitativa ammobiliata a locazione turistica): nuova tariffa dalla data di variazione. In questo caso il gestore dovrà comunicare mediante il Portale la data di chiusura dell'attività (unità abitativa ammobiliata) e contestuale apertura di una nuova attività (locazione turistica).

CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA
AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Tributi – Servizio Imposte Locali e Riscossione

San Marco, 4023 - 30124 Venezia (Ve)

Tel. 0412744091 Fax 0412744050

Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve)

Tel. 0412746091 Fax 0412744050

mail: info.tributi@comune.venezia.it

web: www.comune.venezia.it

Sportello telefonico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Sportello in presenza solo su appuntamento.

Le precedenti informative inviate ai gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#) e all'interno della sezione Informativa/promemoria IDS.